



SETTORE

MANOVRE

LA FINANZIARIA 2021

RIFERIMENTI

- Legge n. 178/2020
- Informative SEAC 5.1.2021, n. 2 e 7.1.2021 n. 4

IN SINTESI

È stata pubblicata sulla G.U. la Finanziaria 2021. Il testo definitivo, oltre a confermare, tra l'altro, le seguenti previsioni già contenute nel ddl:

- proroga al 2021 della detrazione riqualificazione energetica / recupero edilizio / bonus facciate / bonus verde / bonus mobili;;
- introduzione di un "nuovo" credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi;
- revisione del sistema sanzionatorio per l'omesso / tardivo invio all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi telematici;
- applicazione della cedolare secca solo in caso di locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta;

prevede le seguenti novità:

- estensione al 30.4.2021 del bonus canoni di locazione a favore di imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator;
- esonero dal versamento della prima rata IMU 2021 per i soggetti operanti nei settori del turismo / alberghiero e spettacolo;
- introduzione dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per il triennio 2021-2023, a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo;
- compensazione crediti / debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche tramite un'apposita piattaforma telematica.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO *fisco*
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

È stata pubblicata sul S.O. n. 46/L alla G.U. 30.12.2020, n. 322 la Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall'1.1.2021.

Rispetto al testo originario del ddl, nella versione definitiva della citata Legge le novità fiscali, di seguito esaminate, sono contenute nell'art. 1, composto da 1.150 commi.

Le disposizioni relative:

- alle conferme / novità delle detrazioni per interventi edilizi / energetici sono state esaminate nell'Informativa SEAC [5.1.2021, n. 2](#);
- alle agevolazioni connesse con gli investimenti in beni strumentali nuovi, c.d. "Transizione 4.0", ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, attività innovativa e bonus formazione 4.0 sono state esaminate nell'Informativa [SEAC 7.1.2021, n. 4](#).

SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PROFESSIONISTI - commi 20, 21 e 22

In sede di approvazione, al fine di ridurre gli effetti negativi dell'emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell'attività esercitata da quest'ultimi, è istituito un **fondo per l'esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali**.

Tale fondo consente l'**esonero parziale** dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

- dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
- dai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);

con un **reddito complessivo 2019 non superiore a € 50.000** che hanno subito una **riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33%** rispetto a quello del 2019.



Sono **esclusi** dall'esonero i premi INAIL.

Le modalità per la concessione dell'esonero sono demandate ad un apposito Decreto.



Sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali **i medici / infermieri / altri professionisti e operatori** di cui alla Legge n. 3/2018 tra cui, ad esempio, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi e chimici, già collocati in quiescenza ed assunti per l'emergenza COVID-19.

ESONERO CONTRIBUTO COLTIVATORI DIRETTI / IAP - comma 33

È confermata, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, la proroga dell'esonero (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell'accredito contributivo IVS a favore dei **coltivatori diretti / IAP di età inferiore a 40 anni**, che si iscrivono alla previdenza agricola dall'1.1 al 31.12.2021.

SOSPENSIONE VERSAMENTI FEDERAZIONI / ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE - commi 36 e 37

In sede di approvazione, a favore:

- delle federazioni sportive nazionali,
- degli enti di promozione sportiva;
- delle associazioni / società sportive professionistiche e dilettantistiche;

con domicilio fiscale, sede legale / operativa in Italia, che operano nell'ambito di **competizioni sportive in corso di svolgimento** ai sensi del DPCM 24.10.2020, è **prevista la sospensione dei termini** relativi:

- ai versamenti delle **ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati** ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, **dall'1.1 al 28.2.2021**;
- agli adempimenti / versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria** dall'1.1 al 28.2.2021;
- ai **versamenti IVA** in scadenza a gennaio e febbraio 2021;
- ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dall'1.1 al 28.2.2021.



I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- **in unica soluzione entro il 30.5.2021**;
- ovvero
- **in forma rateizzata**, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo. La prima rata scade il 30.5.2021. Le rate relative a dicembre 2021 e 2022 vanno versate entro il giorno 16 di tali mesi.

ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI / IAP - comma 38

È confermata l'**estensione al 2021 dell'esenzione ai fini IRPEF** per i redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / IAP, iscritti nella previdenza agricola.

Contestualmente è stata abrogata la disposizione introdotta dalla Finanziaria 2020, che prevedeva la tassazione nella misura del 50% dei predetti redditi dal 2021.

IVA AGEVOLATA PIATTI PRONTI E ASPORTO - comma 40

In sede di approvazione, con una norma di interpretazione autentica della nozione di preparazioni alimentari di cui al n. 80), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72, è prevista l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni di **piatti pronti / pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista**:

- del loro **consumo immediato**;
- della loro **consegna a domicilio o dell'asporto**.

La nuova disposizione risolve la questione apertasi a seguito dell'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate e della Risposta del MEF in sede parlamentare (Informativa SEAC [17.12.2020, n. 371](#)).

INCENTIVI LAVORATORI IMPATRIATI - comma 50

In base all'art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 il reddito di lavoro dipendente / assimilato nonché di lavoro autonomo prodotto in Italia da lavoratori che ivi trasferiscono la residenza concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% al ricorrere delle seguenti condizioni:

- i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- l'attività lavorativa è prestata prevalentemente in Italia.

Come disposto dal comma 3-bis del citato art. 16, l'agevolazione è **applicabile per ulteriori 5 periodi d'imposta**:

- al lavoratore con almeno 1 figlio minorenni / a carico, anche in affidato preadottivo;
- anche nel caso in cui il lavoratore diventi proprietario di almeno un'unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento / nei 12 mesi precedenti. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge / convivente / figli, anche in comproprietà.

In entrambi i casi i redditi in esame, negli ulteriori 5 periodi d'imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del relativo ammontare. Per i lavoratori con almeno 3 figli minorenni / a carico, anche in affidato preadottivo, i redditi in esame, negli ulteriori 5 periodi d'imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare.

RIPRODUZIONE VIETATA

In sede di approvazione, **le disposizioni di cui al citato comma 3-bis sono estese anche** ai soggetti, che siano stati iscritti all'AIRE / cittadini di Stati UE, che hanno **trasferito la residenza prima del 2020** e che al 31.12.2019 risultano beneficiari del regime in esame, **previo versamento** di:

- **un importo pari al 10%** dei redditi di lavoro dipendente / lavoro autonomo prodotti in Italia, **relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione**, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione:

– ha **almeno 1 figlio** minorenni, anche in affidato preadottivo;

o

– è diventato **proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia**, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza sanzioni.

L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge / convivente / figli, anche in comproprietà;

- **un importo pari al 5%** dei redditi di lavoro dipendente / lavoro autonomo prodotti in Italia, **relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione**, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione:

– ha **almeno 3 figli minorenni**, anche in affidato preadottivo;

e

– diventa o è diventato **proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia**, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza sanzioni.

L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge / convivente / figli, anche in comproprietà.



Le modalità di esercizio dell'opzione sono demandate all'Agenzia delle Entrate.

BONUS VEICOLI ELETTRICI - commi da 77 a 79

In sede di approvazione è stato previsto il riconoscimento di un **contributo pari al 40%** delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente a favore dei soggetti con ISEE inferiore a € 30.000 per l'acquisto, in Italia, entro il 31.12.2021 anche in leasing, di **veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica** di potenza pari o inferiore a 150 kW di categoria M1 di cui all'art. 47, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 285/92 aventi un prezzo inferiore a € 30.000 (al netto IVA).

Il contributo in esame:

- è riconosciuto nel limite di spesa dell'apposito fondo di € 20 milioni per il 2021 e fino all'esaurimento delle risorse;
- è alternativo e non cumulabile con altri contributi statali.

Le modalità / termini di erogazione del contributo in esame sono demandate ad un apposito Decreto.

ESTENSIONE RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA - comma 83

In sede di approvazione con l'aggiunta del comma 8-bis all'art. 110, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" la rivalutazione dei beni d'impresa è estesa **anche all'avviamento** e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019.

Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi / IRAP, con il versamento di un'imposta sostitutiva del 3%.

RIPRODUZIONE VIETATA

ESTENSIONE “CONTRIBUTO CENTRI STORICI” - commi 87 e 88

In sede di approvazione, **per il 2021** il c.d. “contributo centri storici” di cui all’art. 59, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” è stato esteso a favore dei **Comuni in cui sono situati santuari religiosi**.

Il contributo in esame è quindi riconosciuto anche ai soggetti:

- esercenti attività d’impresa di vendita di beni / servizi al pubblico nelle zone A o equipollenti che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle competenti Amministrazioni, risultano aver avuto presenze turistiche di cittadini esteri in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
- con un fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2020 (relativo agli esercizi di cui ai punti precedenti) inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2019.

PROROGA CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI MEZZOGIORNO - commi 171 e 172

È confermata la **proroga al 31.12.2022** del credito d’imposta per le imprese che acquistano **beni strumentali** nuovi destinati a strutture produttive delle Regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

Per le imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria, della pesca e dell’acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli / della pesca / dell’acquacoltura l’agevolazione in esame è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa UE in materia di aiuti di Stato.

**PROROGA CREDITO D’IMPOSTA POTENZIATO ATTIVITÀ DI R&S MEZZOGIORNO
commi da 185 a 187**

È confermato che per il **2021 e 2022**, a favore delle imprese operanti nelle Regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), il **credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo** di cui all’art. 1, comma 200, Legge n. 160/2019, Finanziaria 2020, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate in tali Regioni, è previsto nelle seguenti misure:

- **25% per le grandi imprese**, ossia con:
 - almeno 250 occupati;
 - fatturato annuo pari o superiore a € 50 milioni / totale di bilancio pari o superiore a € 43 milioni;
- **35% per le medie imprese**, ossia con:
 - almeno 50 occupati;
 - fatturato annuo / totale di bilancio pari o superiore a € 10 milioni;
- **45% per le piccole imprese**, ossia con:
 - meno di 50 occupati;
 - fatturato annuo / totale di bilancio non superiore a € 10 milioni.



Le maggiorazioni dell’aliquota del credito d’imposta sono applicabili nel rispetto dei limiti / condizioni di cui al Regolamento UE n. 651/2014.

COMPENSAZIONE TELEMATICA CREDITI / DEBITI COMMERCIALI - commi da 227 a 229

In sede di approvazione, con l’aggiunta del nuovo comma 3-bis all’art. 4, D.Lgs. n. 127/2015 è previsto che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti / stabiliti in Italia una **piattaforma telematica dedicata alla compensazione** di crediti / debiti derivanti da transazioni commerciali tra tali soggetti, ad esclusione delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009, **risultanti da fatture elettroniche**.

La compensazione effettuata mediante la piattaforma telematica **produce gli stessi effetti dell'estinzione dell'obbligazione** prevista dal Codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore, a condizione che per nessuna parte siano in corso procedure concorsuali / ristrutturazione del debito omologate / piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle Imprese.

Nei confronti del debito originario insoluto è applicabile quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Le modalità operative della nuova disposizione sono demandate ad un apposito Decreto.

RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE PER PERDITE - comma 266

In sede di approvazione è stato disposto che per le **perdite dell'esercizio in corso al 31.12.2020 non sono applicabili** le seguenti disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale:

- artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3 ;
- artt. 2447 e 2482-ter, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;
- art. 2482-bis, comma 5, C.c. in base al quale in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori;
- art. 2482-bis, comma 6, C.c. in base al quale è applicabile, in quanto compatibile, il comma 3 dell'art. 2446 in base al quale nel caso in cui le azioni emesse siano senza valore nominale è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;
- art. 2484, comma 1, n. 4, C.c. in base al quale le spa / sapa / srl si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
- art. 2545-duodecies, C.c. che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative.

È inoltre:

- **posticipato al quinto esercizio successivo** (in luogo dell'esercizio successivo) e, quindi, al bilancio 2025 il termine stabilito dai citati artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, entro il quale la perdita deve risultare **diminuita a meno di 1/3**.

In tal caso l'assemblea che approva il bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate;

- previsto che nelle ipotesi di cui ai citati artt. 2447 e 2482-ter l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una somma non inferiore al minimo legale, può deliberare di **rinvviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo** (2025).

L'assemblea che approva il bilancio di quest'ultimo esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui ai citati artt. 2447 e 2482-ter;

- previsto che fino alla data della predetta assemblea **non operano le cause di scioglimento** della società per riduzione / perdita del capitale sociale di cui ai citati artt. 2484, comma 1, n. 4 e 2545-duodecies, C.c.;
- previsto che le perdite in esame devono essere **distintamente indicate in Nota integrativa** con specificazione, in appositi prospetti della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

DETRAZIONE SPESE VETERINARIE - comma 333

In sede di approvazione con la modifica dell'art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR, è stata **umentata da € 500 a € 550** la detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di € 129,11).

RIPRODUZIONE VIETATA

AUMENTO CONTRIBUZIONE PER INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE - comma 380

A decorrere dal 2019, a favore dei commercianti che cessano l'attività consegnando la licenza in Comune, è riconosciuto l'indennizzo di cui al D.Lgs. n. 207/96.

In particolare si rammenta che l'indennizzo spetta ai soggetti con almeno 62 anni di età (57 se donne) che al momento della cessazione dell'attività risultano iscritti per almeno 5 anni alla Gestione IVS commercianti ed è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione IVS. Per il finanziamento di tale indennizzo è previsto l'**aumento dello 0,09% della contribuzione** alla Gestione IVS commercianti.

Modificando l'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 207/96 è ora disposto che, **a decorrere dall'1.1.2022**, gli iscritti alla Gestione IVS commercianti sono tenuti al versamento dell'**aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48%**, che nella misura dello 0,46% sarà destinato al Fondo per l'indennizzo spettante per la cessazione dell'attività.

INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE - commi da 386 a 401

In sede di approvazione è stata istituita in via sperimentale, per il **triennio 2021-2023**, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per 6 mensilità a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1, TUIR.

L'indennità in esame è riconosciuta a favore dei suddetti soggetti che presentano i seguenti requisiti:

- a) non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie. Tale requisito va mantenuto anche durante la percezione dell'indennità;
- b) non sono beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al DL n. 4/2019. Tale requisito va mantenuto anche durante la percezione dell'indennità;
- c) hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti l'anno precedente la presentazione della domanda;
- d) hanno dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a € 8.145, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'Indice ISTAT rispetto all'anno precedente;
- e) sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- f) sono titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale.

La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa.

L'indennità è erogata dall'INPS previa presentazione in via telematica di un'apposita domanda entro il 31.10 di ciascun anno (2021, 2022 e 2023).

L'indennità in esame:

- erogata per 6 mensilità, è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle Entrate e non può in ogni caso superare il limite di € 800 mensili e non può essere inferiore a € 250 mensili;
- spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito del beneficiario.



Al fine di finanziare la nuova ISCRO è previsto l'**aumento della contribuzione previdenziale** dovuta alla Gestione separata INPS dai soggetti in esame nelle seguenti misure:

- 25,98% per il 2021;
- 26,49% per il 2022;
- 27,00% per il 2023.

TRATTAMENTO IVA TEST / VACCINI COVID-19 - comma 452 e 453

In sede di approvazione è stata prevista l'applicazione dell'**esenzione IVA** con diritto alla detrazione fino al 31.12.2022 alle cessioni di **strumentazione per diagnostica COVID-19** aventi i requisiti di cui alla Direttiva UE n. 98/87 / Regolamento UE n. 745/2017 e alle prestazioni di **servizi strettamente connesse** a tale strumentazione (test) . Analogo trattamento è riservato alle cessioni di vaccini / prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini.

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI BREVI - commi da 595 a 597

È confermata l'applicazione **dal 2021** della cedolare secca (21%) sulle locazioni brevi **solo in caso** di destinazione alla locazione di **non più di 4 appartamenti** per ciascun periodo d'imposta. Diversamente, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si **presume svolta in forma imprenditoriale** ai sensi dell'art. 2082, C.c.

Tale previsione è applicabile anche per i contratti stipulati tramite soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

È confermata, come previsto dall'art. 13-quater, comma 4, DL n. 34/2019, l'**istituzione** presso il MIBACT di un'**apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi** che dovranno essere **identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione** inerente l'offerta e la promozione degli stessi.

Rispetto alla previgente versione del citato comma 4 è ora disposto che:

- resta fermo ed applicabile quanto stabilito in materia dalle Leggi regionali;
- le Regioni / Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a trasmettere al Ministero i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili in esame con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati.

Le modalità di realizzazione / gestione della banca dati, di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni raccolte sono demandate ad un apposito Decreto.

È inoltre previsto che, oltre ai titolari delle strutture ricettive / intermediari immobiliari / gestori di portali telematici, **anche i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo sono tenuti a pubblicare il codice identificativo dell'immobile** nelle comunicazioni inerenti l'offerta / promozione dello stesso.

ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO - commi 599 e 600

In sede di approvazione, a seguito degli effetti connessi all'emergenza COVID-19, è previsto che **non è dovuta la prima rata IMU 2021** con riferimento agli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, ricettività alberghiera e spettacoli. Trattasi, in particolare, dei seguenti immobili:

- stabilimenti balneari marittimi / lacuali / fluviali e stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case / appartamenti per vacanze, B&B, residence e campeggi, **a condizione che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori** delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici / manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, **a condizione che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori** delle attività ivi esercitate.



L'esenzione è applicabile nel rispetto dei limiti / condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020), 1863 final.

RIPRODUZIONE VIETATA

“BONUS CANONI DI LOCAZIONE” - comma 602 e 603

L'art. 28, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” ha previsto uno specifico credito d'imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo.

Nell'ambito del DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, con l'art. 77 il Legislatore, modificando il citato art. 28, ha previsto che a favore delle **imprese turistico-ricettive** il credito d'imposta spetta fino al 31.12.2020.

In sede di approvazione con la modifica del comma 5 del citato art. 28, il predetto termine (31.12.2020) è stato **differito al 30.4.2021** e quindi il bonus spetta fino al mese di aprile. Lo stesso ora è stato **esteso** anche alle:

- agenzie di viaggio;
- tour operator.

BONUS PUBBLICITÀ - comma 608

È confermata l'introduzione del nuovo comma 1-quater all'art. 57-bis, DL n. 50/2017, che prevede **anche per il 2021 e 2022** la quantificazione del c.d. “bonus pubblicità” a favore di imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi che investono in “campagne pubblicitarie” su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale, **nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati** (anziché del 75% degli investimenti incrementali).



Per il biennio 2021 - 2022, il bonus in esame **non è riconosciuto** per gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive / radiofoniche.

BONUS EDICOLE - comma 609

È confermata l'estensione **anche per il 2021 e 2022** del c.d. “bonus edicole”, ossia del credito d'imposta (ex art. 1, commi da 806 a 809, Finanziaria 2019) a favore:

- degli esercenti attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali / riviste / periodici;
- delle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici rivendite situate in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e in Comuni con un solo punto vendita;

parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita, nonché ad altre eventuali spese di locazione / altre spese individuate dal MEF, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.

UTILIZZO INDEBITO PLAFOND IVA ESPORTATORI ABITUALI - commi da 1079 a 1083

È confermato che l'Amministrazione finanziaria effettua **specifiche analisi di rischio** orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), DL n. 746/83 e conseguenti attività di controllo sostanziale, **finalizzate all'inibizione al rilascio ed all'invalidazione di dichiarazioni d'intento illegittime**.

Nel caso in cui dai predetti controlli risultino irregolarità:

- al contribuente **è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento** tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- **Sdl inibisce l'emissione della fattura elettronica non imponibile IVA** ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72 nella quale è **indicato il numero di protocollo di una dichiarazione d'intento invalidata**.

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità operative per l'attuazione dell'invalidazione delle dichiarazioni d'intento già emesse e per l'inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d'intento.

RIPRODUZIONE VIETATA

LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI / CASHBACK - commi da 1095 a 1097**LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI**

Nell'ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio dello scontrino elettronico (documento commerciale), l'art. 1, commi da 540 a 544, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) ha introdotto la c.d. "lotteria degli scontrini", ossia la possibilità per i contribuenti, persone fisiche residenti in Italia che acquistano beni / servizi:

- fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa / lavoro autonomo;
- presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate;

di **partecipare all'estrazione a sorte di premi** attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

È confermata, con la modifica dei commi da 540 a 542, **la possibilità di partecipare** alla lotteria degli scontrini **soltanto in caso di pagamenti elettronici**, eliminando la precedente disposizione che prevedeva ulteriori estrazioni con premi più consistenti per gli acquisti con pagamenti elettronici rispetto a quelli previsti per gli acquisti con pagamenti con mezzi non tracciabili.

Si rammenta che l'applicazione di tale disposizione, originariamente fissata all'1.1.2020, è stata più volte prorogata, inizialmente all'1.7.2020 dal DL n. 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020", poi all'1.1.2021 dal DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio". Ora il DL n. 183/2020 c.d. "Decreto Milleproroghe" ha fissato all'1.2.2021 il termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate / Dogane deve emanare il Provvedimento contenente le disposizioni per l'avvio della lotteria.

CASHBACK

L'art. 1, commi da 288 e 290, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) riconosce rimborsi in denaro, al fine di incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, a favore dei soggetti che effettuano "abituamente" acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici (c.d. "cashback").

È confermata l'implementazione del citato comma 288, prevedendo che i **rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente** per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e **non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale**.

CREDITO D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTE DI LAVORO - commi da 1098 a 1100

L'art. 120, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", riconosce un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute per il 2020, per un massimo di € 80.000, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19, c.d. "credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro".

È confermato, con la modifica del comma 2 del citato art. 120, che il credito in esame **è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 dall'1.1 al 30.6.2021** e non più fino al 31.12.2021. Entro la medesima data (30.6.2021) i beneficiari possono optare per la cessione del credito ai sensi dell'art. 122, DL n. 34/2020.

SEMPLIFICAZIONI FISCALI - commi da 1102 a 1107**ANNOTAZIONE FATTURE EMESSE CONTRIBUENTI TRIMESTRALI**

È confermata la possibilità, a favore dei soggetti che effettuano le liquidazioni IVA trimestrali, di annotare le fatture emesse nel relativo registro **entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni** (in luogo del giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione) e con riferimento allo stesso mese di effettuazione.

Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al ddl, tale disposizione è finalizzata a semplificare gli adempimenti dei contribuenti di piccole dimensioni, allineando le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell'imposta.

RIPRODUZIONE VIETATA

ESTEROMETRO

È confermato che, per effetto dell'implementazione del comma 3-bis dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, **dall'1.1.2022** i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia (con esclusione di quelle per le quali è emessa bolletta doganale ovvero emessa / ricevuta fattura elettronica), attualmente inviati telematicamente all'Agenzia delle Entrate tramite il c.d. "spesometro estero" / "esterometro" con periodicità trimestrale, dovranno essere **trasmessi telematicamente utilizzando Sdl**, secondo "*il formato*" previsto per la fattura elettronica:

- **entro i termini di emissione delle fatture** / documenti che ne certificano i corrispettivi (in linea generale 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione) con riferimento alle **cessioni / prestazioni rese**;
- **entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento** del documento comprovante l'operazione / di effettuazione dell'operazione, con riferimento agli **acquisti / prestazioni ricevute**.

Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al ddl, tale modifica è finalizzata a semplificare gli adempimenti dei soggetti passivi IVA:

- prevedendo l'utilizzo di un **unico canale di trasmissione** (Sdl) sia per le fatture elettroniche che per i dati delle operazioni con l'estero, eliminando così l'invio dell'apposita comunicazione con riferimento a queste ultime;
- **allineando le tempistiche di trasmissione** dei dati delle operazioni con l'estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali;
- consentendo all'Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei registri IVA / LIPE / mod. IVA come previsto dall'art. 4, D.Lgs. n. 127/2015.

È confermato che **dall'1.1.2022**, con la modifica dell'art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. n. 471/97, in caso di omessa / errata trasmissione dei dati delle operazioni da / verso l'estero è applicabile la sanzione di **€ 2 per ciascuna fattura nel limite massimo di € 400 mensili** (in luogo dell'attuale limite di € 1.000 per ciascun trimestre).

È inoltre prevista la **riduzione alla metà** della sanzione entro il **nuovo limite di € 200 mensili** (in luogo dell'attuale limite di € 500), se la trasmissione è effettuata **entro i 15 giorni** successivi ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

PROROGA AL 2021 DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA

È confermato, con la modifica dell'art. 10-bis, DL n. 119/2018, che anche per il 2021 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.

Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al dl, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 9-bis, DL n. 135/2018, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 10-bis anche ai soggetti non tenuti all'invio dei dati al STS, viene esteso **anche per il 2021 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite Sdl per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche**.

REGISTRI / DICHIARAZIONI IVA PRECOMPILATI

È confermato che, per effetto della modifica dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, ai fini della predisposizione delle bozze dei registri IVA ex artt. 23 e 25, DPR n. 633/72, delle LIPE e del mod. IVA, l'Agenzia delle Entrate può utilizzare, oltre ai dati acquisiti con le fatture elettroniche / esterometro / corrispettivi telematici, **anche i dati fiscali presenti nell'Anagrafe Tributaria** (ad esempio, mod. IVA anno precedente e LIPE trimestri precedenti).

Qualora la convalida dei dati "proposti" dall'Agenzia delle Entrate ovvero la relativa integrazione sia affidata ad un intermediario è ora richiesto che lo stesso sia **in possesso della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica**.

TRASMISSIONE DATI IRAP

È confermato che, al fine di semplificare l'assolvimento degli adempimenti tributari dei contribuenti / CAF / altri intermediari, le Regioni / Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad **inviare al MEF, entro il 31.3 dell'anno a cui l'imposta si riferisce, i dati rilevanti per la determinazione dell'IRAP** per la pubblicazione degli stessi sul portale del federalismo fiscale.

Il mancato inserimento nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi.

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE - comma 1108

È confermato che, per le fatture elettroniche inviate attraverso Sdl, deve ritenersi **obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo** il cedente del bene / prestatore del servizio, ai sensi dell'art. 22, DPR n. 642/72, **anche** nel caso in cui il documento è **emesso da un soggetto terzo per suo conto**.

MEMORIZZAZIONE / TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI commi da 1109 a 1115

Sono confermate le modifiche / implementazioni al regime sanzionatorio previsto in caso di non corretto utilizzo del RT e dei connessi adempimenti di memorizzazione / invio telematico dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. Quanto di seguito esposto trova applicazione **a decorrere dall'1.1.2021**.

MEMORIZZAZIONE CORRISPETTIVI / CONSEGNA DOCUMENTO FISCALE

Dall'1.1.2021 è generalizzato l'obbligo, in capo ai commercianti al minuto / soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72, di memorizzare elettronicamente / inviare telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. La memorizzazione / invio dei corrispettivi giornalieri fa venir meno l'obbligo di:

- certificazione fiscale dei corrispettivi mediante l'emissione dello scontrino fiscale / ricevuta fiscale. In luogo di detti documenti è prevista l'emissione del c.d. "documento commerciale";
- annotazione nel registro dei corrispettivi.

Ora, è previsto che la **memorizzazione elettronica** e, a richiesta del cliente, **la consegna del documento** che certifica l'operazione (documento commerciale o fattura), va effettuata **non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione**.

SANZIONI MANCATA / ERRATA TRASMISSIONE CORRISPETTIVI

Con l'introduzione del nuovo comma 2-bis all'art. 6, D.Lgs. n. 471/97 è prevista una sanzione pari al **90% dell'imposta** corrispondente all'importo non memorizzato / trasmesso in caso di:

- **mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione;**
- **memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri.**

Sul punto la citata Relazione illustrativa al ddl evidenzia che la sanzione trova applicazione qualora i dati dei corrispettivi dell'operazione non siano regolarmente memorizzati o trasmessi, ricomprendendo in tale locuzione tutte le ipotesi che si possono verificare (ossia omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione), tanto singolarmente, quanto cumulativamente.

La mancata / tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti / non veritieri ("infedele") sono violazioni **sanzionate nella medesima misura**, ferma restando l'applicazione di un'**unica sanzione** pur a fronte di violazioni **inerenti i diversi momenti** (memorizzazione / trasmissione) **dell'adempimento**. Ad esempio, la sanzione in esame, si applicherà una sola volta, qualora la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione.



La sanzione non può essere inferiore a **€ 500**.

RIPRODUZIONE VIETATA

La sanzione è applicabile anche in caso di **mancato o irregolare funzionamento del RT**.

Se non comporta omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verifica periodica del RT è **punita con la sanzione da € 250 a € 2.000**.

Nel caso in cui:

- l'omessa / tardiva trasmissione;
- la trasmissione con dati incompleti / non veritieri;

dei corrispettivi giornalieri **non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'IVA**, è applicabile la **sanzione di € 100, per ciascuna trasmissione** (non opera il cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97).

SANZIONI MANCATA EMISSIONE SCONTRINI / RICEVUTE FISCALI

È **ridotta dal 100% al 90% dell'imposta**, la sanzione applicabile in caso di:

- **mancata emissione di ricevute fiscali / scontrini fiscali / documenti di trasporto;**
- emissione di tali documenti per **importi inferiori** a quelli reali.

La stessa sanzione si applica in caso di omessa annotazione sull'apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore di cassa. Se non comportano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è **punita con la sanzione da € 250 a € 2.000**.

SISTEMI EVOLUTI DI INCASSO

È differita dall'1.1.2021 **all'1.7.2021** l'operatività dell'art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 127/2015 per effetto del quale i **soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso** dei corrispettivi, attraverso carte di debito / credito e altre forme di pagamento elettronico, **possono assolvere mediante tali sistemi l'obbligo di memorizzazione elettronica / trasmissione telematica** dei corrispettivi.

La citata Relazione illustrativa al ddl precisa che tale differimento è collegabile ai tempi tecnici necessari all'evoluzione degli strumenti da utilizzare, nonché alla necessità dell'Agenzia delle Entrate di emanare l'apposito Provvedimento contenente le regole tecniche solo dopo l'attuazione della procedura d'informazione prevista dalla Direttiva UE n. 2015/1535.

OMESSA INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI

È prevista la **sanzione da € 1.000 a € 4.000** per l'omessa installazione del RT di cui all'art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 127/2015.

È altresì prevista la **sanzione da € 3.000 a € 12.000** in caso di **manomissione / alterazione del RT** salvo che il fatto costituisca reato. La sanzione è applicabile anche ai soggetti che fanno uso di tali strumenti manomessi / alterati o consente che altri ne facciano uso altri.

SOSPENSIONE LICENZA / ATTIVITÀ

Il comma 2 dell'art. 12, D.Lgs. n. 471/97 prevede che se sono **contestate nel corso di un quinquennio 4 distinte violazioni** dell'obbligo di emettere ricevuta fiscale / scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, è disposta la **sospensione della licenza / autorizzazione all'esercizio dell'attività** ovvero dell'esercizio dell'attività stessa per un periodo **da 3 giorni ad 1 mese**.

Se i corrispettivi oggetto di contestazione eccedono la somma di € 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da 1 a 6 mesi.

È ora stabilito che tali sanzioni trovano applicazione anche in caso di **mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione**, ovvero di **memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri**.

È altresì disposto che in caso di **omessa installazione / manomissione o alterazione del RT** trovano applicazione le medesime sanzioni previste per l'omessa installazione del registratore di cassa (sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo **da 15 giorni a 2 mesi** ovvero da 2 a 6 mesi in caso di recidiva).

RAVVEDIMENTO

Con l'integrazione dell'art. 13, comma 1, lett. b-quater), D.Lgs. n. 472/97 è previsto che **non è consentito** regolarizzare **tramite il ravvedimento** l'omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati errati / incompleti **quando la violazione è già stata constatata**.

INDENNITÀ ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE - comma 1121

È confermato, con la modifica dell'art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, l'inquadramento tra i redditi diversi anche delle indennità di trasferta / rimborsi forfetari di spesa / premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da Sport e salute spa.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI - commi 1122 e 1123

In sede di approvazione per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è stata riproposta la possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
 - **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;
- alla data dell'1.1.2021**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2021** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva (11%)**.

■